



BROCHURE INFORMATIVA su PEC e PROFESSIONISTI

Tutti i professionisti devono comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al proprio Ordine o Collegio (art. 16 del DLvo n. 185/2008).

Il Consiglio Direttivo IPASVI di Udine vuole fornire alcune informazioni di orientamento su tale sistema di comunicazione, che rappresenta un'evoluzione delle attuali modalità di comunicazione.



IPASVI

Collegio di Udine

COLLEGIO IPASVI E PEC AGLI ISCRITTI

Il Collegio IPASVI di Udine offre ai suoi iscritti la possibilità di attivare un indirizzo di PEC. La casella PEC ha un costo annuale (canone) che viene sostenuto dal Collegio per tutti gli iscritti.

Ciò avviene in base alla stipula di una convenzione tra la Federazione IPASVI con un gestore PEC (LEGALMAIL), che ci ha permesso di ottenere prezzi vantaggiosi rispetto a quanto sarebbe stato possibile ottenere come singoli professionisti.

Il servizio offerto dal Collegio si limita alla messa a disposizione delle risorse economiche e del personale della nostra segreteria, per le sole operazioni di interfaccia tra il gestore e l'iscritto per l'attivazione della casella PEC.

Ogni responsabilità di natura contrattuale, legata alla gestione successiva, alle problematiche tecniche, o alle modalità di utilizzo e conservazione della casella PEC, **fa capo al singolo iscritto** in base al contatto stipulato con l'ente fornitore della servizio di PEC (nel nostro caso Legalmail).

Per tale ragione il Collegio IPASVI, una volta supportato l'iscritto nell'attivazione e consegnata la password, non ha più alcuna responsabilità, né possibilità di ulteriori attività collegate alla casella PEC personale.

In caso di problemi l'iscritto visitare il sito <http://www.legalmail.it/> dove può trovare supporto al folder ASSISTENZA, e scaricare la guida alla configurazione e all'utilizzo della PEC.

In caso di cancellazione o trasferimento ad altro Collegio il servizio viene sospeso, previa comunicazione all'interessato, che può optare per il mantenimento della casella pagando il canone personalmente.

Di seguito illustriamo alcuni aspetti fondamentali che riguardano **gli impegni/obblighi/vantaggi per il singolo professionista:**

- 1) valutare e colmare le ulteriori necessità individuali di “all'alfabetizzazione informatica”, per l'uso CORRETTO dello strumento, soprattutto in relazione alla normativa che regola la posta elettronica certificata;
- 2) leggere il manuale d'uso, reperibile sul sito di *legalmail.it*, al fine di ottimizzarne l'utilizzo;
- 3) conservare di una copia del contratto stipulato con Legalmail;

- 4) tenere e conservare con correttezza la password di accesso dopo la consegna;
- 5) leggere regolarmente la posta: essendo l'indirizzo pubblico (INI-PEC vedi dopo) è possibile che una pubblica amministrazione ci invii, via PEC, una cedola di riscossione. Se la casella non viene aperta con una certa regolarità, l'invio risulterà notificato, ma il titolare non avremo letto la comunicazione.

Al momento dell'attivazione della casella PEC offerta dal Collegio, la Segreteria procederà anche a registrare la PEC dell'iscritto sul proprio database, con tale atto si intende assolto l'obbligo del professionista (previsto dalla norma vedi dopo) di comunicare al proprio Ordine o Collegio l'indirizzo di posta elettronica certificata.

Tale obbligo resta fermo invece per coloro che volessero scegliere una PEC diversa da quella offerta dal Collegio. Così come vi è l'obbligo di comunicazione al Collegio in caso in cui dovessero intervenire elementi che modifichino tale informazioni (es. volontà di cambiare gestore PEC, disattivazione della PEC, recesso dal contratto, ecc.) e ogni altro elemento che possa modificare l'informazione in possesso del Collegio.

Il Collegio quindi comunicherà – come da obbligo normativo – l'avvenuta apertura della casella PEC al Ministero dello Sviluppo Economico (vedi indice INI-PEC: <https://www.inipec.gov.it/>).

Va sottolineato che l'indirizzo PEC è pubblico per tutti i professionisti iscritti ad Ordini e Collegi, quindi chiunque può conoscerlo e inviare informazioni o documenti (vedi INI-PEC).

Dal momento in cui la PEC è attivata tutte le comunicazioni con la Pubblica Amministrazione e di coloro che ricercano un indirizzo PEC di un professionista, accedendo all'indice INI-PEC, possono venire attuate attraverso questo strumento, senza che venga chiesto alcun consenso al proprietario della posta certificata stessa.

Ciò significa che ci deve essere un impegno da parte del professionista ad aprire la casella di posta con una certa regolarità o predisporre un sistema di "allerta" (es. invio di SMS all'arrivo di email), che avvisi della presenza di un messaggio email nella propria casella. Questo aspetto è di estrema importanza perché, come già detto prima, contrariamente a quanto avviene con la raccomandata cartacea, che viene considerata notificata al ritiro, il messaggio PEC è considerato ricevuto nel momento in cui arriva nella casella, indipendentemente dal fatto che lo si legga.

Si precisa inoltre che tale indirizzo verrà utilizzato dal Collegio a fini istituzionali (es. comunicazione assemblea ordinaria, invio di informazioni riguardanti la professione).

INFORMATIVA GENERALE SULLA PEC

La **posta elettronica certificata** (PEC) è una tipologia particolare di posta elettronica, disciplinata dalla legge italiana¹, che permette di attribuire ad un messaggio di posta elettronica lo stesso valore legale di una **raccomandata con avviso di ricevimento** tradizionale, garantendo così il non ripudio.

I messaggi via PEC possono includere testi, immagini, audio, video o qualsiasi tipo di file e rappresentano un sistema di posta elettronica che fornisce al mittente prova elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna dei documenti stessi.

“Certificare” l'invio e la ricezione - due momenti fondamentali nella trasmissione dei documenti informatici - significa fornire al mittente, una ricevuta, che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio e dell'eventuale allegata documentazione.

Nel caso in cui il mittente smarrisca le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata per legge per un periodo di 30 mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse.

DOVE TROVARE LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO SULLA PEC

La normativa è interamente presente e scaricabile dall'apposita sezione del sito del CNIPA (Centro Nazionale dell'informatizzazione della Pubblica Amministrazione), che ha una sezione dedicata alla PEC e ai relativi quesiti.

Parte delle informazioni contenute nella presente brochure, sono tratte da tale sito, afferente al sito DigitPA - Ente Nazionale per la Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, **che consigliamo di visitare.**

I siti da cui scaricare o visionare la normativa sono i seguenti:

1. CNIPA (archivio: <http://archivio.cnipa.gov.it/site/it-IT/Attivit%C3%A0> -

¹ La disciplina normativa è principalmente contenuta nel D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 e nel decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (cosiddetto *codice dell'amministrazione digitale*).

Dal 1° luglio 2013 le comunicazioni tra imprese e pubblica amministrazione devono avvenire solo via PEC, non essendo più accettate le comunicazioni in forma cartacea.

[Archivio storico/Posta Elettronica Certificata \(PEC\)/Domande e frequenti FAQ/](#)

2. DigitPA ha il seguente indirizzo: <http://www.digitpa.gov.it>
3. INI-PEC (Indice Nazionale Indirizzi di posta elettronica certificata): <https://www.inipec.gov.it/>

ASPETTI TECNICO-PRATICI

La **PEC** funziona come “**sistema chiuso**”, ovvero occorre che l'indirizzo del mittente e quello del destinatario siano **indirizzi PEC** affinché le comunicazioni abbiano valore legale opponibile ai terzi.

Quando si invia un messaggio di **Posta Elettronica Certificata** occorre fare attenzione che, nel giro di pochi secondi, il **sistema rimandi due ricevute**: una, la prima, **di accettazione** e una, la seconda, che funge da ricevuta **di consegna**; entrambe si trovano depositate in posta in arrivo: **solo con questi due messaggi la PEC è regolarmente consegnata e ha valore legale.**

Spesso gli indirizzi PEC sono settati per non ricevere posta ordinaria: in questo caso perverrà una sola ricevuta, per legge entro 24 ore, come “**non consegnato**”, oppure come segnalazione di irregolarità in quanto l'indirizzo del destinatario non è certificato.

Si raccomanda pertanto di fare attenzione agli indirizzi email che si utilizzano (estensione finale), verificando se si tratta di una email normale o di una PEC.

DOMANDE E RISPOSTE SULLA PEC

Che differenza c'è tra una raccomandata con ricevuta di ritorno cartacea ed il servizio di PEC?

Il servizio ha, tutti i requisiti della raccomandata con A/R, cui si aggiungono notevoli vantaggi sia in termini di tempo sia di costi. Inoltre rispetto ad una raccomandata cartacea c'è la possibilità di riprodurre il documento, la possibilità di invio multiplo dello stesso documento in contemporanea, nonché unitamente alla ricevuta di consegna sono presenti e conservati i contenuti dei messaggi inviati (cosa che con la raccomandata A/R non è garantita).

Tuttavia va ricordato che la PEC ha un proprio impianto normativo, che la regola e a cui fanno capo le responsabilità e garanzie collegate. Infatti a titolo esemplificativo ricordiamo che:

- 1) la notifica **dell'accettazione** del messaggio corrisponde al momento in cui il messaggio viene ricevuto dal gestore della PEC, che poi provvederà a recapitarlo al destinatario;
- 2) la notifica della **consegna** del messaggio ***corrisponde al momento in cui il messaggio viene depositato nella casella PEC*** del destinatario, **INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE SIA STATO LETTO**;
- 3) la PEC è veloce e il messaggio inviato immediatamente, così come la ricevuta, che è subito disponibile;
- 4) Il messaggio è garantito in termini di inalterabilità e l'ora viene direttamente registrata dall'Istituto di Metrologia e non dal computer del mittente.

A cosa serve la PEC?

Alla trasmissione di messaggi, che possono contenere qualsiasi tipologia di informazione ed allegato, di cui si vuole avere la certezza della consegna.

La PEC è nata per sostituire, attraverso i moderni mezzi di comunicazione, la **Raccomandata postale con ricevuta di ritorno**. Così come avviene per la raccomandata AR, al mittente viene inviata una ricevuta che attesta la consegna al destinatario del proprio messaggio.

La casella di PEC è indicata soprattutto per effettuare comunicazioni "ufficiali" per le quali il mittente vuole avere delle evidenze con valore legale dell'invio e della consegna del messaggio.

In che modo si ha la certezza della consegna del messaggio di PEC?

Nel momento in cui l'utente invia il messaggio, riceve, da parte del proprio Gestore di PEC, una ricevuta di accettazione con relativa attestazione temporale (data e ora).

Tale ricevuta costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio.

Allo stesso modo, quando il messaggio perviene nella casella del destinatario, viene inviata al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna, con l'indicazione della data e dell'ora, a prescindere dalla visualizzazione del messaggio da parte del destinatario.

Ha valore legale?

Si.

Ha lo stesso valore legale della tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento garantendo, l'opponibilità a terzi dell'avvenuta consegna (valore legale sancito con il DPR n.68 dell'11 febbraio 2005).

Si possono inviare messaggi di Posta Elettronica Certificata tra utenti che utilizzano differenti Gestori di PEC?

Si, la normativa impone a tutti i gestori di PEC di garantire la piena interoperabilità dei servizi offerti.

Si possono inviare messaggi di posta certificata ad un destinatario che abbia una casella tradizionale?

Si, ma in questo caso non si potrà avere la certezza dell'avvenuta consegna ed i messaggi non avranno valore legale.

L'invio e la ricezione di messaggi di PEC hanno valore legale solo nel caso in cui sia il mittente che il destinatario siano dotati di una casella di Posta Elettronica Certificata.

Si possono ricevere messaggi di posta elettronica tradizionale nella nostra casella di posta elettronica certificata?

No, per motivi di maggiore sicurezza (controllo dei flussi e dello spamming) la ricezione di posta elettronica tradizionale è inibito, quindi l'utente riceve solo mail certificate da gestori accreditati.

La PEC certifica la lettura del messaggio da parte del destinatario?

No, la certificazione è relativa ai soli eventi di invio del messaggio e di consegna dello stesso nella casella di PEC del destinatario.

Cosa si deve fare in caso di smarrimento delle credenziali di accesso al sistema?

In linea generale nella pagina di accesso del gestore ci sono dei link con le indicazioni sulle modalità di recupero della password.

Tuttavia in caso di smarrimento delle credenziali di accesso al sistema il titolare di una casella di PEC potrà richiederle nuovamente al gestore. Per far questo potrebbe essere richiesto l'invio via fax o raccomandata A/R nella quale devono essere riportate le seguenti informazioni:

- Nome e cognome o Ragione Sociale
- Indirizzo (Via, Città, CAP, Nazione)
- Codice fiscale o partita IVA
- email valida (per eventuali comunicazioni)
- documento di identità valido.

Il personale del servizio di help desk del Gestore, una volta recuperate le informazioni richieste, le comunica al cliente via posta elettronica o con mezzi alternativi.

Se si smarrisce una ricevuta (log) a chi ci si deve rivolgere per ottenerne una copia valida a fini legali?

Occorre rivolgersi al proprio Gestore di PEC il quale, per legge, è obbligato a registrare ed archiviare tutte le operazioni relative alle trasmissioni effettuate **per 30 mesi**.

La richiesta può essere effettuata inviando via posta certificata le seguenti informazioni:

- nome e cognome del titolare;
- indirizzo PEC del mittente;
- indirizzo PEC del destinatario;
- data di riferimento del messaggio da ricercare;
- oggetto del messaggio da ricercare (opzionale);
- identificativo del messaggio (opzionale).

Nel caso in cui il titolare sia impossibilitato ad effettuare la richiesta via PEC, può farlo via fax o raccomandata A/R inviando, oltre alle suddette informazioni, anche una fotocopia di un documento di identità valido.

Il personale del servizio di help desk del Gestore, una volta recuperate le informazioni richieste, le comunica al cliente via posta elettronica certificata o con mezzi alternativi.

E' presente un servizio di assistenza a cui rivolgersi in caso di necessità relative all'utilizzo del servizio?

Il Gestore ha uno specifico canale di comunicazione (help desk) con l'utenza finale, per quanto concerne la gestione di problematiche relative al servizio di posta elettronica certificata.

Il cliente del servizio ha la possibilità di ottenere informazioni generali sulla posta elettronica certificata (come funziona, possibili usi del canale, validità legale dei messaggi di PEC, ecc.) e dettagli specifici sul servizio erogato.

C'è un limite al numero di messaggi che posso ricevere nella mia casella ?

Non c'è un limite nel numero dei messaggi ma nello spazio che essi occupano.

Ogni casella ha uno spazio massimo utilizzabile. Quando lo spazio disco è esaurito la casella non è più in grado di ricevere altri messaggi e i messaggi in arrivo vengono rifiutati e persi.

Per liberare lo spazio è necessario scaricare i messaggi ricevuti nel proprio computer.

Se si ha la necessità di una quantità maggiore di spazio per la propria casella è possibile acquistare dello spazio disco aggiuntivo.

Perché si consiglia di scaricare spesso i messaggi di posta dalle caselle di PEC?

Perché quando la casella è piena, e quindi non c'è più spazio nel disco, i messaggi in arrivo vengono rifiutati e persi.

La casella di posta deve essere quindi liberata da una parte dei messaggi che contiene.

Come posso contestare un destinatario che asserisce di non aver ricevuto una email inviata alla sua casella PEC?

Con la posta certificata posso opporgli la *ricevuta di consegna*. Questa ricevuta attesta, con firma del provider scelto dal destinatario, la data e l'ora in cui il messaggio gli è stato consegnato nella casella.

Se il destinatario non era in copia conoscenza "CC" la stessa ricevuta attesta anche tutto il contenuto del messaggio che è stato recapitato.

Che cosa è il Log?

Il Log file è un registro informatico all'interno del quale vengono memorizzate tutte le operazioni relative alle trasmissioni effettuate (invio, ricezione, etc.) utile per la ricostruzione delle ricevute, nel caso di eventuale smarrimento delle stesse.

La PEC è in grado di garantire l'identità della casella mittente?

Sì, in quanto è assicurata l'inalterabilità dell'indirizzo associato alla casella dalla quale si effettua l'invio del messaggio.

La PEC è in grado di garantire l'associazione fra il titolare del servizio e la relativa casella di posta elettronica certificata?

Sì, in quanto il soggetto che intende richiedere un servizio di PEC deve presentare al Gestore, oltre alla richiesta di attivazione del servizio, anche un documento che attesti la sua identità diventando quindi titolare del servizio.

La PEC consente di individuare in modo certo la provenienza del messaggio?

Sì, dal momento che è garantita l'inalterabilità dell'indirizzo associato alla casella dalla quale si effettua l'invio del messaggio; inoltre, proprio questa particolarità del servizio PEC, risulta essere un valido deterrente contro il fenomeno dello SPAM.

Da una casella di PEC è possibile inviare un messaggio certificato a chiunque abbia una casella di posta elettronica?

Sì, in questo caso il mittente disporrà delle attestazioni circa l'invio del messaggio.

Nel caso in cui anche il destinatario sia dotato di una casella di Posta Elettronica Certificata, oltre alle garanzie sull'invio del messaggio, il mittente disporrà delle attestazioni di avvenuta consegna.

Il destinatario di un messaggio di Posta Elettronica Certificata può negare di averlo ricevuto?

Nel caso in cui il messaggio sia stato effettivamente consegnato, il destinatario non può negare l'avvenuta ricezione, dal momento che la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio, firmata ed inviata al mittente dal Gestore di PEC scelto dal destinatario, riporta la data e l'ora in cui il messaggio è stato consegnato nella casella di PEC del destinatario, certificandone l'avvenuta consegna.

Quali sono gli aspetti concernenti la sicurezza e la privacy dei dati personali dei titolari di caselle PEC?

La Norma impone ai Gestori di PEC di applicare tutte le procedure atte a garantire la sicurezza e la privacy dei dati personali. Analogo livello di sicurezza è garantito anche per le informazioni archiviate nel Log delle trasmissioni.

Quali sono i livelli di sicurezza garantiti per il servizio?

La normativa di riferimento fissa i livelli minimi di sicurezza che devono essere garantiti dal Gestore ai propri utenti. In particolare, il Gestore è tenuto ad informare il mittente, bloccandone la trasmissione, della eventuale presenza di virus nelle e-mail inviate/ricevute.

Un messaggio PEC può essere alterato nel suo percorso tra il mittente e il destinatario?

No, la firma apposta dal gestore sulla busta di trasporto PEC e le modalità sicure di trasmissione tra gestore mittente e gestore destinatario proteggono il contenuto da modifiche esterne. L'utilizzo dello standard internazionale S/MIME v3 impedisce che qualsiasi alterazione venga realizzata senza poter essere individuata dal destinatario.

Chi può utilizzare la PEC?

Chiunque sia Titolare di una Casella di Posta Elettronica Certificata (Privati, Aziende, Pubblica Amministrazione, ecc.).

Il Titolare può dare in utilizzo la sua casella di PEC ad un altro soggetto?

Ogni Titolare ha la facoltà di dare in utilizzo la sua casella di posta elettronica certificata ad un altro soggetto, ma la responsabilità legale ricade comunque sul titolare della casella.

Si consiglia pertanto di far firmare al soggetto utilizzatore (non titolare) una dichiarazione di assunzione di responsabilità all'utilizzo effettivo della casella di PEC .

OBBLIGHI PER PROFESSIONISTI E IMPRESE

Il decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, pubblicata sulla GU n. 280 del 29 novembre 2008, S.O. n. 263 convertito nella legge n. 2/2009, prevede che **le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese.**

Le imprese già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore del succitato decreto, hanno l'obbligo di comunicare al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata entro tre anni (29/11/2011) dalla data di entrata in vigore del succitato decreto².

² Dl 29 novembre 2008, N.185 Art. 16 Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese... omissis

6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria. Comma 6-bis. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata.

7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

7-bis. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente.

8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai

Il decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, pubblicata sulla GU n. 280 del 29 novembre 2008, S.O. n. 263 convertito nella legge n. 2/2009 prevede inoltre, che i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno (29/11/2009) dalla data di entrata in vigore del succitato decreto.

Quali sono gli obblighi per gli ordini professionali in materia di posta elettronica certificata?

Il decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, pubblicata sulla GU n. 280 del 29 novembre 2008, S.O. n. 263 convertito nella legge n. 2/2009 prevede che gli ordini e i collegi devono pubblicare in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

Gli ordini professionali debbono fornire una casella di posta elettronica certificata ai propri iscritti?

Gli ordini professionali non sono tenuti a rendere disponibile una casella di posta elettronica certificata ai propri iscritti.

Chi non svolge la libera professione, ma è iscritto ad un albo od elenco istituito con legge dello Stato (ad esempio un ingegnere o un infermiere dipendente di una azienda) è obbligato a comunicare all'ordine di appartenenza il suo indirizzo di posta elettronica certificata?

Sì.

ASPETTI DI RESPONSABILITÀ

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC): NUOVE RESPONSABILITÀ AFFIDATE AGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI

sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in elenco consultabile per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle risorse disponibili.

Con il Decreto dello Sviluppo Economico del 19 marzo 2013 pubblicato in Gazzetta il 9 aprile 2013 è stato istituito l'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti.

L'INI-PEC, realizzato e gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico, costituisce l'elenco di tutti gli indirizzi di posta elettronica certificata di imprese e professionisti che sarà consultabile on-line attraverso semplici criteri di ricerca (codice fiscale o provincia e ragione sociale) senza necessità di autenticazione, da tutti i cittadini.

L'elenco sarà suddiviso in due sezioni: sezione Imprese e sezione Professionisti. Al costante aggiornamento di tale elenco devono contribuire InfoCamere e gli Ordini professionali con cadenza giornaliera, comunicando rispettivamente i dati relativi alle Imprese e ai Professionisti di nuova iscrizione, di cessata attività e con eventuali modifiche.

L'accesso all'INI-PEC, indice nazionale degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata, implica per l'utente la conoscenza e l'accettazione delle seguenti condizioni di utilizzo, nei limiti e nel rispetto delle leggi vigenti.

RESPONSABILITÀ LEGATE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA PEC SU INI-PEC

L'INI-PEC fornisce informazioni in ordine agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle imprese e dei professionisti presenti sul territorio italiano. L'INI-PEC è istituito e realizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito "MISE"), che si avvale dell'infrastruttura tecnologica gestita da InfoCamere S.C.p.A.

I dati contenuti nell'INI-PEC restano rispettivamente di titolarità delle Camere di Commercio, con riferimento alle imprese, e di titolarità degli Ordini e Collegi Professionali, con riferimento ai professionisti.

Il Ministero dello Sviluppo Economico e ed InfoCamere, in qualità di gestore dell'infrastruttura tecnologica, garantiscono esclusivamente la corrispondenza dei dati presenti nell'INI-PEC con quelli contenuti negli archivi ufficiali delle Camere di Commercio e con quelli trasmessi dagli Ordini e Collegi Professionali in applicazione dell'art.6 bis del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. e, segnatamente, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 marzo 2013.

L'Utente, pertanto, prende atto ed accetta di esonerare il MISE ed InfoCamere da ogni responsabilità in ordine ad eventuali omissioni, inesattezze o casi di invalidità degli indirizzi contenuti nell'INI-PEC, che non siano ad essi direttamente imputabili ai sensi del suddetto decreto ministeriale.

TUTELA DELLA PRIVACY E LIMITI ALL'UTILIZZO

L'utilizzo dei dati acquisiti tramite accesso all'INI-PEC deve sempre avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.). In particolare, si ricorda che senza il preventivo consenso dei diretti interessati non è lecito utilizzare gli indirizzi PEC contenuti nell'indice ai fini dell'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale (secondo quanto stabilito dall'art.130, co.1 e 2, del D.Lgs 196/2003 e dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali "Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam" del 4 luglio 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2013).

La pubblicazione della PEC su INI-PEC rende pubblica la nostra casella e quindi se non configuriamo correttamente i nostri sistemi automatici di ricezione della posta o non controlliamo con frequenza la nostra casella PEC, non avremo più la sensazione che si tratti di messaggi urgenti ed importanti, fino a dimenticarci di loro. Nuovamente attenzione, dimenticarci di messaggi urgenti ed importanti, legalmente valenti, può essere pericoloso e dispendioso.

Leggete i messaggi di posta elettronica certificata con frequenza. La legge non ammette ignoranza.